



Proposta n. 81

COPIA

Servizio n. 1 - Servizi Generali
DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE
Registro Generale n. 106 del 22/02/2022

Oggetto:	Sinistro RCT/O in franchigia n. W.CO_2020_4690/1. Assunzione impegno di spesa e definizione
-----------------	--

Il sottoscritto Maurizio Lischi, nominato Responsabile dei Servizi Generali con Decreto del Sindaco n. 13 del 28.5.2020, prorogato con decreto n. 6 del 27.5.2021 con attribuzione di funzioni dirigenziali ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000, il quale dichiara di essere in assenza di conflitto di interessi ex art. 6 bis della Legge n. 241/1990, come introdotto dalla L. n. 190/2012, anche in qualità di responsabile unico del procedimento:

- Visti
- l'art. 107 del d.lgs.n. 267/2000 e l'art. 39 del vigente Statuto Comunale nei quali è disciplinata l'attribuzione e l'esercizio delle funzioni dirigenziali;
 - gli artt. 21 e 22 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
 - gli artt. 191, 192 e 183 del d.lgs. n. 267/2000 e gli artt. 25 e 27 del vigente Regolamento di contabilità;
 - il D. Lgs.n.50/2016 "Codice dei Contratti Pubblici";
 - il D.L. 76/2020 così come convertito nella L. 120/2020 "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" il quale ha derogato alcune parti del Codice dei contratti pubblici
 - il vigente Regolamento comunale sui contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 21.04.2009 e ss.mm.ii.;
 - il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;
 - il D.P.R. n 62/2013, (Codice nazionale di comportamento dei dipendenti pubblici) ed il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Collesalvetti, approvato con deliberazione della G.M. n. 142 del 17.12.2013 e modificato con delibera G.M. n. 213 del 30.12.2020;
 - il "Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-2022 approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 30.03.2021

Viste le deliberazioni:

- del Consiglio Comunale n. 234 del 30/12/2020 con la quale è stato approvato il "Bilancio di previsione 2021/2023";
- del Consiglio Comunale n. 231 del 30/12/2020 con il quale è stata approvata la nota di aggiornamento al DUP 2021/2023;
- di Giunta n. 87 del 29/06/2021 "Piano esecutivo di gestione e delle performances 2021/2023";

Visto il disposto dell'art.163 del D.Lgs. n.267/2000 - rubricato "Esercizio provvisorio e gestione provvisoria" - e in particolare i commi 1, 3 e 5, che testualmente recitano: "1. Se il bilancio di previsione non è approvato dal Consiglio

entro il 31 dicembre dell'anno precedente, la gestione finanziaria dell'ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l'esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o l'esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell'anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato. [...]3. L'esercizio provvisorio è autorizzato con legge o con decreto del Ministro dell'interno che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 151, primo comma, differisce il termine di approvazione del bilancio, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomia locale, in presenza di motivate esigenze. Nel corso dell'esercizio provvisorio non è consentito il ricorso all'indebitamento e gli enti possono impegnare solo spese correnti, le eventuali spese correlate riguardanti le partite di giro, lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. Nel corso dell'esercizio provvisorio è consentito il ricorso all'anticipazione di tesoreria di cui all'art. 222. [...] 5. Nel corso dell'esercizio provvisorio, gli enti possono impegnare mensilmente, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, per ciascun programma, le spese di cui al comma 3, per importi non superiori ad un dodicesimo degli stanziamenti del secondo esercizio del bilancio di previsione deliberato l'anno precedente, ridotti delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale vincolato, con l'esclusione delle spese: a) tassativamente regolate dalla legge; b) non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi; c) a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti;

Richiamato il punto 8 del principio contabile All. 4/2 “principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” al [D.Lgs. 118/2011](#) e successive modifiche ed integrazioni che ulteriormente precisa come nel corso dell'esercizio provvisorio:

- *gli enti possono impegnare solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza (punto 8.5);*
- *gli enti possono impegnare mensilmente, per ciascun programma, unitamente alla quota dei dodicesimi non utilizzata nei mesi precedenti, spese correnti non superiori ad un dodicesimo delle somme previste nel secondo esercizio dell'ultimo bilancio di previsione deliberato, ridotte delle somme già impegnate negli esercizi precedenti e dell'importo accantonato al fondo pluriennale (la voce “di cui fondo pluriennale vincolato)”, con esclusione delle spese tassativamente regolate dalla legge, non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti (punto 8.5);*
- *la gestione in dodicesimi dell'esercizio provvisorio riguarda solo gli stanziamenti di competenza della spesa al netto degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione all'esercizio provvisorio e dell'importo del fondo pluriennale vincolato (punto 8.6);*
- *gli impegni assunti negli esercizi precedenti, in quanto “già assunti”, non sono soggetti ai limiti dei dodicesimi e comprendono gli impegni cancellati nell'ambito delle operazioni di riaccertamento dei residui e reimputati alla competenza dell'esercizio in gestione (punto 8.6);*
- *nei casi in cui è consentito assumere impegni senza fare riferimento al limite dei dodicesimi, le spese sono impegnate nel rispetto del principio contabile generale della competenza finanziaria, con imputazione agli esercizi in cui le spese sono esigibili, nei limiti degli stanziamenti dell'ultimo bilancio approvato (punto 8.7);*

Dato atto che con Decreto del Ministero dell'interno del 24/12/2022 pubblicato in GU n 309 del 30.12.2021 è stato differito il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione 2022/2024 degli Enti Locali al 31/03/2022;

Considerato che il Comune di Collesalveti, non avendo approvato il bilancio di previsione 2022-2024 entro la data del 31 dicembre 2021, secondo quanto disposto dall'art. 151, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, si trova tecnicamente in esercizio provvisorio a partire dal 1° gennaio 2022;

Considerata la valenza autorizzatoria triennale del PEG 2021-2023, entro i limiti fissati con le succitate deliberazioni, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 e del conseguente PEG per il triennio 2022-2024;

Ritenuto pertanto, fino all'approvazione del bilancio di previsione 2022/2024, di effettuare spese facendo riferimento agli stanziamenti previsti sull'annualità 2022 del bilancio pluriennale 2021/2023;

Dato atto che:

- con la determinazione nr. 348 (RG 894) del 14/12/2019, è stata affidata mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs 50/2016, la copertura assicurativa RCT/O per il periodo dalle ore 24.00 del 31.12.2019 alle ore 24.00 del 31/12/2022 all'operatore economico " XL INSURANCE COMPANY SE" - sede legale Dublin (EE), 00000 8 St. Stephen's Green 70 C.F. 12525420159 Via Scarsellini 14, C.F. 09197520159 risultato classificato al primo posto per il lotto relativa a detta copertura;

- in virtù della suddetta aggiudicazione, il Comune di Collesalveti, al momento del sinistro aveva in vigore la copertura RCT/O con polizza n. 0600000109;

- l'art.31 della polizza in oggetto, prevede una franchigia sui sinistri RCT pari ad € 10.000,00 per sinistro, al di sotto della quale la gestione viene effettuata direttamente dall'Ente (Sir – Self Insured Retention);

- Il sopracitato art.31 prevede, per i sinistri al di sotto della suddetta cifra, che "l'ufficio competente dell'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo,appaltatori/subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri nei limiti della SIR sopra detta.

L'ammontare della SIR resta a carico dell'Assicurato a titolo di importo assoluto. Per le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della SIR che vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, le spese di difesa sono a carico del Contraente. L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della SIR...."

- Con la determinazione n. 303 (RG 766) del 19/11/2019, il Comune ha aggiudicato, ai sensi dell'art. 36 co. 2 D.lgs 50/2016, a far data dal 01.10.2019, il servizio di supporto esterno e gestione dei sinistri RCT/O in franchigia, alla Società " WILLIS Consulting S.r.l. – Via Tortona 33, 20144 Milano P.IVA 08453330964 la quale si è dichiarata disposta a svolgere l'attività di gestione predetta in base al disposto del capitolato, specificamente per quanto indicato al paragrafo rubricato "Modalità Operative Di Gestione Dei Sinistri e Descrizione Delle Prestazioni" recante la disciplina e le modalità di gestione dei sinistri in franchigia da parte della predetta società, dalla denuncia fino all'eventuale liquidazione e pagamento, attraverso le fasi di denuncia, relazione, istruttoria, transazione e quietanza ed esclusa la eventuale fase giudiziale;

- in ragione dell'attività di consulenza ed assistenza resa dalla WILLIS Consulting S.r.l. nella gestione delle pratiche di sinistro per le quali è formulata richiesta risarcitoria entro il limite della franchigia, l'Ente riceve dalla citata Società relazioni specifiche ed indicazioni scritte con le quali viene illustrata, al termine dell'istruttoria, la fondatezza o meno della richiesta risarcitoria avanzata da controparte e la congruità o meno dell'importo ex adverso preteso a titolo risarcitorio;

- tali relazioni sono esaminate e valutate congiuntamente dal gruppo di lavoro comunale intersettoriale, composto come da determinazione n.91 (RG. 287) del 28.04.2020 il quale esamina l'istruttoria condotta per ciascuna pratica di sinistro in franchigia oltre che la logicità e la coerenza delle conclusioni formulate dalla WILLIS Consulting S.r.l. per stabilire se riconoscere, anche parzialmente, o a negare l'importo preteso, nei limiti della franchigia, a titolo di risarcimento dal danneggiato;

- le conclusioni formulate dalla WILLIS Consulting S.r.l., qualora siano condivise dal gruppo di lavoro comunale, possono portare alla conclusione di un accordo transattivo stragiudiziale oppure di un verbale di negoziazione assistita se avviata da controparte tale ultima procedura di ADR (*Alternative Dispute Resolution*);

Premesso in fatto che:

- con comunicazione assunta al protocollo 17853 del 30.09.2020 il P--- omissis... --- denunciava che a causa delle avverse condizioni meteo dei giorni precedenti, un albero sito in area di proprietà comunale era caduto danneggiando porzione della copertura laterale della cappella della Chiesa. In ragione di ciò il denunciante formulava richiesta di risarcimento danni pari ad € 6.920,00 (tutto meglio documentato con la denuncia - richiesta risarcimento danni, e tramite documentazione fotografica dei luoghi, del danno allegata alla denuncia e preventivo di riparazione della struttura danneggiata);

- il competente ufficio comunale ha denunciato il predetto sinistro alla Willis Consulting S.r.l. aprendo la pratica di sinistro n . **W.CO_2020_4690/1**, che, considerato l'importo risarcitorio ex adverso preteso (pari ad € 6.920,00 circa) veniva gestito come sinistro in franchigia, mediante l'assistenza della Willis Consulting S.r.l.;

Rilevato che ai fini istruttori, è stata valutata dalla Willis Consulting S.r.l. la documentazione, prodotta da Controparte e dal Comune;

Dato atto che a fronte dell'istruttoria svolta dalla Willis Consulting S.r.l. è emerso:

- dalla relazione tecnica predisposta dai competenti uffici comunali e dal verbale di intervento del reperibile comunale chiamato il giorno 25.09.2020 in loco è emersa la responsabilità dell'Ente per il danno alla copertura della cappella causato dalla caduta di un albero sito in area di proprietà comunale;
- circa la quantificazione del danno, il denunciante ha chiesto € 6.900,00 come da preventivo di riparazione della struttura;
- il perito incaricato dalla Willis Consulting S.r.l ha riscontrato , per il tramite delle foto trasmesse e dell'esame in loco un danno liquidabile in € 4.500,00 omnia;
- rilevato altresì che nella relazione conclusiva trasmessa dalla Willis Consulting S.r.l (in atti comunali) all'Ente: Sono stati evidenziati gli elementi istruttori in base ai quali risultano provati il fatto storico, il danno ex adverso denunciato e la responsabilità comunale per il sinistro denunciato da controparte, seppure non è stato valutabile lo stato di salute dell'albero caduto;
- è stata formulata una proposta di definizione a saldo e stralcio della specifica pratica di sinistro n. W.CO_2020_4690/1 offrendo a controparte la somma di € 4.000,00 omnia (cifra comprensiva di sorte , onorari e spese tutte) a fronte di € 6.920,00 ex adverso pretesi in base al preventivo di riparazione prodotto;
- che Controparte, si è dichiarata disposta a definire la pratica di sinistro RCT/O n. W.CO_2020_4690/1 accettando un risarcimento pari ad € 4.000,00 (QUATTROMILA,00) a tacitazione definitiva, saldo e stralcio di quanto preteso a titolo risarcitorio per il sinistro occorsogli, come meglio documentato da "atto di quietanza a totale definizione" trasmesso da Willis Consulting S.r.l. ed in atti del competente ufficio comunale (all. A non oggetto di pubblicazione) ;

Valutato che la somma di € 4.000,00 omnia (comprensiva di sorte onorari e spese tutte) accettata da controparte a saldo e tralcio nonché a tacitazione definitiva di ogni pretesa avanzata per il sinistro n. **W.CO_2020_4690/1** è inferiore all'importo di € 6.920,00 preteso a titolo risarcitorio (come meglio dettaglio e quantificato in atti detenuti dal competente ufficio comunale);

Ritenuto pertanto che in ragione del sopracitato atto di quietanza sottoscritto da parte danneggiata (**all. A**) occorre impegnare a favore della --- omissis... --- **la somma di € 4.000,00 omnicomprendivi** (giusta la documentazione relativa allo specifico sinistro e detenuta in atti dal competente ufficio comunale) a titolo risarcitorio e per la totale definizione della pratica di sinistro **RCT/O n . W.CO_2020_4690/1;**

Considerato che:

- la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del [TUEL](#) come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#);
- la disponibilità sul capitolo n. 69.4 Cod. Bil. 01.11-1.10.05.02.001 denominato "Affari Interni (spese risarcimento danni da sinistri) - Altre spese correnti" del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 Esercizio Provvisorio è sufficiente per la copertura della spesa richiamata in oggetto;
- la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto l'accordo con la controparte prevede che l'importo di € 4.000,00 a titolo risarcitorio a saldo e stralcio nonché a tacitazione definitiva di ogni pretesa avanzata venga pagato in unica soluzione;
- il mancato assolvimento di tale accordo procurerebbe all'Ente;

Considerato inoltre che:

- la transazione conclusa in sede stragiudiziale e formalizzata tramite accordo tra le parti costituisce un contratto con il quale le medesime parti facendosi reciproche concessioni operano per prevenire o dirimere una lite tra loro insorta;
- La gestione delle assicurazioni dell'Ente ,compresi gli accordi a contenuto negoziale (transazioni stragiudiziali e verbali di negoziazione) alla stessa riferiti, è attribuita al Responsabile dei Servizi Generali Comunali il quale di conseguenza è autorizzata a concludere accordi anche negoziali con soggetti terzi esterni all'Ente;
- nell'ipotesi in cui il sinistro si concluda con un accordo a saldo e stralcio sul quantum risarcibile, intervenendo una transazione tra l'Ente ed il danneggiato, la competenza per detto contratto riferito alla materia assicurativa dell'Ente, spetta, al sottoscritto Maurizio Lischi, in qualità di Responsabile dei Servizi Generali, che ha competenza anche per la gestione delle assicurazioni comunali;

Visto l'orientamento giurisprudenziale espresso da alcune Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti, intervenute circa l'individuazione del soggetto competente a concludere transazioni nell'ente (da ultimo, Sezione Liguria, deliberazione 5/2014):*“la materia delle transazioni è riconducibile di regola alla competenza dirigenziale, potendo la stessa rientrare nell'ambito di attribuzione della Giunta o del Consiglio solo in situazioni particolari e cioè qualora la transazione involga atti di disposizione che implicano valutazioni esulanti dalla mera gestione”*;

Richiamata la delibera di Giunta Comunale nr. 93 del 22.08.2016, con la quale il Comune di Collesalveti, nell'ottica di perseguire l'obiettivo di efficacia ed efficienza nella gestione e nella definizione stragiudiziale dei sinistri assicurativi in franchigia ha delegato il Responsabile dei Servizi Generali a concludere i relativi accordi negoziali e ad adottare tutti gli atti e provvedimenti occorrenti per attuare tale obiettivo di efficientamento e miglioramento dell'azione amministrativa;

Dato atto che :

- La sopracitata deliberazione della Giunta comunale, ha quale obiettivo principale quello di realizzare la massima efficienza e semplificazione nella gestione delle pratiche di sinistro in franchigia;

- La citata delibera di Giunta riconosce la possibilità per il Responsabile dei Servizi Interni (ora Servizi Generali) e quindi delle assicurazioni comunali di concludere accordi stragiudiziali che nella sostanza hanno contenuto transattivo ed un importo limitato al valore di € 10.000,00 (franchigia assicurativa) per i quali il Comune ha già stanziato in apposito capitolo del bilancio le risorse occorrenti;

- Per il sinistro RCT/O n **W.CO_2020_4690/1** controparte ha accettato un'offerta risarcitoria pari ad € 4.000,00 onnicomprensivi, quindi una cifra compresa nell'importo della franchigia (€ 10.000,00) che ai fini del pagamento, per valore, ricade nella competenza dell'Ente;

Atteso che, per ragioni ispirate al principio di non eccedenza e di tutela dei dati personali così come disposto dal vigente GDPR, il nominativo della controparte, con il relativo codice fiscale, residenza sono identificati con OMISSIS nell'atto che sarà oggetto di pubblicazione;

Dato atto che ai sensi dell'art. 56, comma 6, del D. Lgs. n. 118/2011 e del comma 8 dell'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000, T.U.E.L., e ss.mm.ii., i pagamenti conseguenti al presente impegno di spesa sono compatibili con il programma dei pagamenti di cui ai relativi stanziamenti di cassa del bilancio di previsione approvato e con le regole di finanza pubblica in materia di pareggio di bilancio;

Accertata la regolarità tecnica ai sensi dell'art 147 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, così come modificato dall'art 3 del Decreto legge 10 ottobre 2012 n 174 disposizioni in materia di finanza e di funzionamento degli enti territoriali;

DETERMINA

La premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;

1. **Di dare atto che** per ragioni ispirate al principio di non eccedenza e di tutela dei dati personali così come disposto dal vigente GDPR, il nominativo della controparte denunciante --- omissis... ---, con il relativo codice fiscale, residenza sono identificati con OMISSIS nell'atto che sarà oggetto di pubblicazione;

2. **Di assumere impegno di spesa pari ad € 4.000,00 (quattromila,00) omnia** a saldo stralcio nonché a definitiva tacitazione di quanto preteso da controparte a qualsivoglia titolo in relazione al **sinistro RCT/O in franchigia n. W.CO_2020_4690/1**, definito stragiudizialmente a saldo e stralcio mediante gestione diretta dell'Ente con il supporto della Soc. Willis Consulting S.r.l., come comprovato da documentazione in atti comunali e dalla sottoscrizione dell'atto di transazione e quietanza (**All. A non oggetto di pubblicazione**);

3. **Di imputare la spesa complessiva di Euro € 4.000,00 (quattromila,00) al Capitolo n. 69/4 del Bilancio di Previsione 2021/2023 Esercizio Provvisorio 2022** che presenta il necessario stanziamento il tutto secondo quanto meglio indicato di seguito:

Capitolo 69/4 - Importo 4.000,00 - Esigibilità 2022

Beneficiario: --- omissis... ---;

4. **Di dare atto che** la spesa rientra nelle fattispecie previste dall'articolo 163 del [TUEL](#) come ulteriormente specificate nel punto 8 del principio contabile 4/2 al [D.Lgs. 118/2011](#);

- la disponibilità sul capitolo n. 69.4 Cod. Bil. 01.11-1.10.05.02.001 denominato “affari interni (spese risarcimento danni da sinistri) - Altre spese correnti” del bilancio di previsione 2021/2023 – annualità 2022 Esercizio Provvisorio è sufficiente per la copertura della spesa richiamata in oggetto;

- la spesa in oggetto non è suscettibile di frazionamento in dodicesimi in quanto l'accordo con la controparte prevede che l'importo di € 4.000,00 a titolo risarcitorio a saldo e stralcio nonché a tacitazione definitiva di ogni pretesa avanzata venga pagato in unica soluzione;
- il mancato assolvimento di tale accordo procurerebbe all'Ente;
- che il Responsabile del procedimento, giusto il decreto del Sindaco citato in premessa, è il sottoscritto Maurizio Lischi in qualità di Responsabile dei Servizi Generali il quale dichiara di non trovarsi in una situazione di conflitto, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della l.n. 241/1990 limitatamente al procedimento *de quo*;
- 5. **Di dare atto** che l'istruttoria propedeutica all'emanazione del presente atto consente di attestarne la regolarità e la correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 147 bis del d.lgs.n. 267/2000;
- 6. **Di dare atto** che il pagamento della predetta somma totale di € 4.000,00 omnicomprendivi a favore della --- omissis... - -- **a totale definizione di ogni pretesa relativa al sinistro occorsogli ed identificato come . sinistro n . W.CO_2020_4690/1**, sarà disposto con separato atto di liquidazione;
- 7. **Di dare atto** fin d'ora che il pagamento in questione da disporre a favore della --- omissis... --- **quale risarcimento del danno per il sinistro RCT/O n . W.CO_2020_4690/1**, è escluso dagli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex art.3 L.136/2010, in quanto, come specificato al punto 4.13 della determinazione ANAC n.4 del 7/7/2011, i risarcimenti e gli indennizzi non hanno natura di appalto;
- 8. **Di disporre** la trasmissione del presente atto nel Registro delle Determinazioni dei Servizi Generali e la pubblicazione all'Albo pretorio on line;
- 9. **Di pubblicare** la presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- 10. **Di dare atto** che avverso il presente provvedimento, per motivi di legittimità, è ammesso ricorso ai sensi del D.lgs. n. 104/2010 al TAR della Toscana, entro 60 gg. oppure entro 120 gg. Ricorso al Capo dello Stato;

Il Responsabile del Servizio
Maurizio LISCHI

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio Finanziario rilascia, ai sensi dell'art. 147-bis comma 1 del D.Lgs. n. 67/2000,
il visto di regolarità contabile

Favorevole

attestante la copertura finanziaria e l'avvenuta registrazione nelle scritture contabili come di seguito riportato.

Impegno

Descrizione: sinistro RCT/O in franchigia n. W.CO_2020_4690/1. Assunzione impegno di spesa e definizione CIG:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Descrizione Capitolo	Esercizio	Variazione Impegno
1.10.05.02.001	01.11	69.4	AFFARI INTERNI (SPESE RISARCIMENTO DANNI DA SINISTRI) - Altre spese correnti	2022	
N. Provvisorio	N. Definitivo	Importo	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	
165	861	4.000,00	0	0,00	

DESCRIZIONE CREDITORE

Denominazione: PARROCCHIA DI SANTA MARIA ASSUNTA E LORENZO
Codice Fiscale: **92020040496** - P.Iva:

Collesalveti, 22/02/2022

Il Responsabile Finanziario
f.to Alessandra Zambelli

PUBBLICAZIONE

Copia del presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio on line dell'Ente, per 15 giorni consecutivi, dal 23/02/2022 al 10/03/2022.

Collesalveti, 23/02/2022

L'incaricato
TONZIELLO SARA